

IN QUESTO NUMERO

1. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.
2. Scadenze di abilitazione ed attestati per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. Nuovi adempimenti connessi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario bovino e ovi-caprino.
4. INPS - Circolare n° 32 del 25-02-2022- Omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ordinanza-ingiunzione.
5. Imprese Agrituristiche e Vitivinicole - Esonero contributivo lavoratori dipendenti e autonomi per la mensilità di febbraio 2021. Differimento del click day al 4 aprile 2022.
6. Usucapione.
7. I.N.L.: disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni.

1) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.

Con delibera di giunta è stato approvato il nuovo bando per la presentazione della **Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti**.

Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, **con posizione previdenziale regolare**, l'irregolarità contributiva costituisce elemento ostativo all'ammissibilità e concessione del contributo nonché al pagamento della domanda.



La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari.

Sono ammesse a sostegno le seguenti operazioni.

Riconversione varietale

Reimpianto con o senza modifica del sistema di allevamento di una varietà di vite ritenuta di maggiore pregio.

Sovrinnesto su impianti in buono stato vegetativo e sanitario di età inferiore ai 20 anni in buono stato vegetativo e sanitario.

Ristrutturazione

Diversa collocazione di un vigneto.

Reimpianto con modifica del sesto d'impianto o forma di allevamento.

Reimpianto in seguito ad estirpazione obbligatoria su decisione dell'autorità competente (ragioni sanitarie o fitosanitarie).

Miglioramento delle tecniche di gestione

Razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

Realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto del finanziamento dovranno riportare nella causa le la dicitura REG. (UE) N. 1308/2013 – RISTRUTTURAZIONE VIGNETI, CAMPAGNA 2022/2023 ovvero il n. CUP rilevabile dalla graduatoria

Infine le fatture di acquisto delle barbatelle dovranno riportare se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard. **Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico aziendale.**

Contributi

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione per le **perdite di reddito** pari a 2000,00 €/HA nel caso di reimpianto e 1000,00 €/HA in caso di sovrainnesto

b) contributo ai **costi di ristrutturazione e di riconversione** differenziato secondo il tipo di intervento effettuato (reimpianto, riconversione varietale, razionalizzazione del sistema di allevamento, ecc

c) È riconosciuto un contributo ad ettaro 900,00 € quale sostegno per **i costi di estirpazione**, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali **solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura** di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere. Le spese relative ai lavori in economia possono essere riconosciute fino al 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate in via telematica **entro le ore 13 del 29 aprile 2022.**

Nel caso di domande collegate a comunicazione di **intenzione di estirpazione, riconversione varietale e/o modifica del sistema di allevamento** le operazioni possono effettuarsi a partire dal 2 luglio 2022; la comunicazione di fine lavori deve essere presentata entro la scadenza delle domande finali di pagamento.

Varianti relative a


- modifica del cronoprogramma
- cambio ubicazioni vigneto
- modifica della varietà da impiantare
- modifica forma di allevamento

devono essere presentate al servizio competente per il territorio.

Le modifiche non comportano in ogni caso un aumento del contributo.

(A. Caprara)

2) Scadenze di abilitazione ed attestati per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.



Con il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 "Proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza e di conseguenza la scadenza dell'abilitazione o dell'attestato per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Scadenza dell'abilitazione o dell'attestato

Proroga di validità

Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020	29 giugno 2022
se non ancora rinnovati e che a seguito delle precedenti proroghe nazionali sono giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021	(90° giorno successivo all'attuale data di termine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022).
Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021	29 giugno 2022
se non ancora rinnovati e che a seguito delle precedenti proroghe nazionali sono giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 marzo 2022	(90° giorno successivo all'attuale data di termine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022).
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 se non ancora rinnovati	12 mesi dalla scadenza naturale
In scadenza naturale nel 2022	Nessuna proroga

I titolari dei patentini fitosanitari e delle abilitazioni alla consulenza in scadenza naturale nel 2022 e per i quali non è prevista nessuna proroga, in caso di difficoltà di rinnovo potranno comunque usufruire dei 6 mesi di estensione di validità previsti dalla delibera regionale. Vincolante è inoltrare la richiesta prima della scadenza delle abilitazioni. Per la data di rinnovo sarà presa a riferimento la data di scadenza naturale.

Si ricorda infine che per gli attestati di funzionalità delle irroratrici in scadenza nel 2022 non sono previste proroghe, si raccomanda pertanto agli utenti di prenotare tempestivamente il controllo funzionale presso i Centri prova autorizzati dalla Regione.

È indispensabile che l'attestato di funzionalità sia rinnovato prima dell'utilizzo dell'irroratrice.

(A. Caprara)

3) Nuovi adempimenti connessi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario bovino e ovi-caprino.

In applicazione ai DD.MM. MIPAAF del 06/08/2021 e del 26/08/2021, sono definite con circolare AGEA le modalità attuative dei **nuovi adempimenti** posti a carico degli operatori del settore lattiero caseario bovino e ovi-caprino, nonché le relative scadenze.

Le principali novità introdotte riguardano:

- per la **filiera ovicaprina**, l'obbligo di riconoscimento dei primi acquirenti e la **registrazione nell'anagrafe del SIAN dei piccoli produttori che effettuano vendita diretta del latte e prodotti trasformati**;
- per i **fabbricanti di prodotti lattiero-caseari** bovini e ovi-caprini, se non riconosciuti come primi acquirenti, l'obbligo di registrazione nell'anagrafe del SIAN;
- per tutti gli **operatori della filiera del latte bovino e ovi-caprino**, l'obbligo di dichiarare i quantitativi di latte ritirato, la produzione, le vendite e le giacenze di prodotto trasformato, a seconda del segmento del mercato nel quale operano.



Tutti i soggetti riguardati dagli adempimenti introdotti dalla norma dovranno risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole regionale e richiedere le credenziali per l'accesso a SIAN, oppure rivolgersi ai CAA mandatarî.

Si invita a porre l'attenzione all'impianto sanzionatorio D.LGS 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44, che recita:

“Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.”



Le nuove disposizioni di AGEA saranno applicate a partire dalla data del 1° luglio 2022, per consentire agli operatori di adeguarsi.

CATEGORIA OPERATORI	ADEMPIMENTI	SCADENZE	PRIMA SCADENZA
primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino	Dichiarazione del quantitativo di latte e semilavorati ritirati	Entro il 20 di ogni mese: registrazione dati del mese precedente	entro il 20 agosto 2022 consegne luglio 2022
fabbricanti di prodotti lattiero caseari	Dichiarazioni dei quantitativi di prodotti fabbricati e ceduti. Registrazione giacenze di magazzino fino al mese precedente alla registrazione	Entro il 20 dei mesi di gennaio/aprile/luglio/ottobre: registrazione dati del trimestre precedente	entro il 20 ottobre 2022 prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022
piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino	Dichiarazione annuale dei quantitativi di: - ciascun prodotto fabbricato; - ciascun prodotto ceduto; - latte venduto direttamente al consumatore; - latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero caseari. Registrazione giacenze di magazzino fino al 31/12 dell'anno precedente.	Entro il 20 gennaio di ogni anno: registrazione dati dell'anno precedente	entro il 20 gennaio 2023 (per il periodo luglio-dicembre 2022)

Ricordiamo comunque per i piccoli produttori latte bovino, la dichiarazione annuale luglio 2021/giugno 2022 dei prodotti commercializzati, entro il 30/07/2022.

(A. Caprara)

4) INPS - Circolare n° 32 del 25-02-2022- Omesso versamento delle ritenute previdenziali. Ordinanza-ingiunzione.

L'INPS, con la circolare n. 32 del 25 febbraio u.s., torna sulla materia sanzionatoria correlata alla depenalizzazione di alcune ipotesi di reato, in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, ed alla conseguente trasformazione dei comportamenti prima aventi rilevanza penale in meri illeciti amministrativi (D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8); in specie la nota INPS si sofferma sulla fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.



Le nuove regole sanzionatorie hanno "sostituito" il reato con due fattispecie sanzionatorie in rapporto con l'importo dell'omissione; in sostanza con la introdotta depenalizzazione parziale del reato la sanzione penale della reclusione (fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro) si applica alle omissioni di versamenti di ritenute se superiori a 10.000 euro annui, se la ritenuta omessa è viceversa inferiore ai 10.000 euro annui la norma prevede la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Con la circolare in commento l'INPS rende pubbliche le norme operative utili per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (legge n. 689/1981, artt.14,16,18 e 35), atto prodromico al recupero coattivo delle somme irrogate. La questione si fonda sulla previsione normativa di cui all'originario D.L. n. 463/1983 che pone, in capo al datore di lavoro, l'obbligazione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; relativamente alla sanzione, da ultimo, l'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, prevede la già richiamata sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, sempreché il versamento delle ritenute omesse venga effettuato, dal datore omissivo, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

La circolare INPS, richiamando precedenti orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016) precisa che per la escussione delle sanzioni amministrative è " applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981", e che per gli illeciti accertati dal 6 febbraio 2016 "l'unico criterio rintracciabile nell'ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale "per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (...)". La nota dell'Istituto rammenta altresì che rispetto alle sanzioni di cui si tratta è possibile la "sanatoria" mediante il pagamento (entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) della sanzione in misura ridotta, definita nell'importo pari alla terza parte del massimo della sanzione stabilita per la violazione commessa o, se più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (art. 16 L. n. 689/1981), nell'odierna fattispecie sanzionatoria la citata misura ridotta è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, oltre alle spese del procedimento amministrativo. La circolare conferma che il pagamento nei termini indicati estingue il procedimento.

La circolare INPS infine ricorda come il datore di lavoro, nell'ambito delle procedure di cui si tratta, ha la facoltà di inoltrare scritti difensivi, documenti e può chiedere essere sentito in ordine ai fatti contestati (art. 18 L. n. 689/198) il tutto formalizzando le predette istanze entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. Nel caso in cui sia verificata la correttezza delle tesi datoriali e l'ente procedente accerti la insussistenza dell'illecito amministrativo contestato ovvero qualora siano acclarati vizi formali nell'ambito delle procedure di accertamento e contestazione, questi provvederà ad emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti per l' insussistenza del fatto o della violazione legislativa, la non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981), l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981, il decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981), l'incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); la violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981), la morte di uno o più soggetti responsabili.

Nel caso in cui viceversa l'ente procedente ritenga fondato l'illecito verrà emessa l'ordinanza-ingiunzione che ha valore di titolo esecutivo; avverso l'ordinanza emessa il datore di lavoro sanzionato potrà presentare, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se il ricorrente risiede all'estero), opposizione, con ricorso dinanzi al Tribunale del luogo nel quale è stata commessa la violazione secondo le regole sancite dall'art. 22 L. n. 689/1981 e dall'art. 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Si ricorda che il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, che peraltro potrà essere disposta ex art. 5 del decreto legislativo n. 150/2011.

Per completare il quadro si ricorda che, spirato infruttuosamente il termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica), l'ente che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione potrà procedere all'esecuzione forzata (art. 27 della legge n. 689/1981 e art. 30 D.L n. 78/2010). Il datore di lavoro impossibilitato al pagamento potrà presentare istanza per ottenere la rateizzazione. Il datore di lavoro rispetto all'esecuzione forzata conserva ancora ulteriori strumenti difensivi quali, in rapporto alle possibili eccezioni o contestazioni, l'opposizione, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e secondo l'art. 617 c.p.c., od ancora l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

In merito alla emissione dell'ordinanza-ingiunzione, sulla base della singola specificità aziendale e delle forme legali della gestione, si ricorda che questa è notificata al soggetto autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido. La circolare chiarisce, da ultimo, che il pagamento della sanzione, portata nell'ordinanza-ingiunzione, dovrà essere effettuato a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo "SAMM".

(M. Mazzanti)

5) Imprese Agrituristiche e Vitivinicole - Esonero contributivo lavoratori dipendenti e autonomi per la mensilità di febbraio 2021. Differimento del click day al 4 aprile 2022.

L'art. 70 del D.L. n. 73/2021 (convertito in L. n. 106/2021) aveva stabilito una serie di esoneri contributivi; onde accedere ai benefici (legati all'emergenza COVID), come si ricorderà, era fissato un termine di invio telematico; in specie il "click day", utile ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi operanti nei settori agrituristici e del vitivinicolo (e brassicolo), per l'inoltro delle domande di esonero contributivo

relative al febbraio 2021 era fissato al 27 marzo 2022; a fronte delle difficoltà operative incontrate, soprattutto nelle fasi di precaricamento, l'INPS con recente messaggio (n. 1373 del 25 marzo 2022) ha spostato l'adempimento alle ore 9:00 del 4 aprile 2022. A fronte della comunicazione INPS gli interessati potranno sfruttare un spazio temporale più ampio: l'invio delle istanze telematiche è ammesso infatti a partire dalle ore 9:00 del 4 aprile 2022 con scadenza ultima sino alle ore 23:59 del 4 maggio 2022.



Come si potrà constatare dalla lettura del messaggio, l'INPS coglie l'occasione per specificare alcuni ulteriori elementi utili alla compilazione delle istanze; l'Istituto precisa in specie che nel modulo telematico da utilizzare a cura dei lavoratori autonomi agricoli già è indicato, poiché precalcolato, l'importo dell'esonero inerente al mese di febbraio 2021.

Il messaggio specifica peraltro che l'importo predeterminato è presente anche per i casi nei quali l'istante interessato abbia già fruito anche dell'esonero - previsto in favore dei lavoratori autonomi a causa del calo di fatturato - dalla contribuzione 2021 (art. 1, c. 20-22bis, L. n. 178/2020) il tutto in relazione ai necessitati controlli di legge (vedi al riguardo il messaggio INPS n. 3974/2021).

Infine l'INPS precisa, in caso di decesso del titolare della posizione contributiva INPS di lavoro autonomo (IAP - imprenditore agricolo professionale o CD- titolare del nucleo familiare) che le istanze inoltrate dagli eredi dovranno essere trasmesse a mezzo via PEC alla competente sede INPS utilizzando il modulo "SC98" rinvenibile sul sito internet istituzionale, alla sezione "Moduli", avente denominazione "Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell'art. 70 del D.L. n. 73/2021).

(M. Mazzanti)

6) Usucapione.

Sempre più frequenti sono le questioni sollevate in ordine all'acquisto della proprietà di beni rustici (terreni e fabbricati rurali) mediante usucapione.

La disciplina giuridica dell'usucapione è di derivazione codicistica ed è prevista da un insieme di importanti articoli (dal 1158 al 1167). In generale si definisce l'usucapione come il modo di acquisto della proprietà connesso al mero possesso continuato di un bene di altri, nell'indifferenza del vero proprietario. La norma favorisce in sostanza colui che, pur privo di un titolo giuridico legittimante (ad esempio contratto di acquisto, testamento, donazione) mediante l'effettiva disponibilità del bene, la cura dello stesso a guida di proprietario, ne diventa appunto proprietario.

Secondo l'articolo **1158** cod. civ., relativo alla usucapione ordinaria dei beni immobili (e dei diritti reali immobiliari) *"La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni"*. In via ordinaria quindi il requisito fondativo è rappresentato dal possesso continuativo del bene (che può anche non essere pacifico e di buona fede) per almeno venti anni.

In determinati casiistiche l'usucapione può essere decennale; sulla base dell'art. **1159** del cod. civ.

“Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile”.

Nel settore agricolo ha una rilevante importanza anche l'**usucapione speciale**, prevista (per la piccola proprietà rurale) dall'art. 1159 bis del codice; tale istituto, introdotto con Legge n. 346/ 1976 (art. 1) è una forma di usucapione che favorisce l'acquisto della proprietà dei fondi rustici in un tempo di gran lunga inferiore a quello normalmente previsto e pensata per favorire l'acquisto dei compendi rurali lasciati incustoditi, incolti e abbandonati.

In particolare la proprietà dei fondi rustici (terreni e fabbricati) se allocati in comuni classificati come montani, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni; l'acquisto in buona fede da parte di chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, avviene in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il soggetto che agisce in giudizio a tal fine deve fornire prova di alcuni elementi fondamentali e cioè che il possesso del bene si qualifichi in modo palese, pacifico e continuo (senza interruzioni) e ciò per il tempo stabilito dalla legge (ad esempio 20 anni per l'usucapione ordinaria).

In relazione alla usucapione speciale per i fondi montani è opportuno sapere che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale previsto dalla legge n. 346/1976, che non ha valore di sentenza, stabilisce una mera presunzione di appartenenza sino alla definizione, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della legge n.346 del 1976 o di un autonomo giudizio, con una pronuncia dell' accertamento della proprietà.

Con una pronuncia di spessore, la Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011, ha ribadito che ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.



La Suprema Corte ha poi ribadito che *“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”* citando, a tal proposito, la precedente sentenza del 28 gennaio 2000 n. 975.

Per vantare l'usucapione si chiede al giudice l'accertamento della qualità di proprietario del bene immobile, (fondo rustico, terreni, fabbricati pertinentziali, abitazione rurale) dimostrando di averlo “posseduto” per tutto il tempo previsto, non essendo rilevante ai fini di legge, la mera detenzione od il semplice l'utilizzo del bene, ma comprovando i tipici comportamenti che solo il proprietario avrebbe il potere di mettere in atto quali, ad esempio, migliorie, addizioni, trasformazioni, manutenzioni straordinarie, demolizioni ristrutturazioni, cambi di destinazione (da appartamento a ufficio) pagamento

delle imposte, coltivazione del terreno, piantumazione di alberi, posa di recinzioni o palificazioni e quanto altro; non senza precisare che tali atti devono essere connotati dalla trasparenza e pubblicità, consentendo quindi al legittimo proprietario (qualora dovesse essere necessario o di suo interesse) di potersi opporre e reclamare la re-immissione in possesso del suo bene oggetto di contesa.

L'usucapione non si acquista se il bene è stato goduto in virtù di atti clandestini o violenti o illeciti, nemmeno utile è il possesso se connotato dall'accondiscendenza del proprietario per vincoli di *affectio*, amicizia o conoscenza e neppure se il possesso è dovuto a mera tolleranza del titolare.

In sintesi estrema si può affermare che il possesso del bene solo se ottenuto in modo legale e nella consapevolezza dell'altruità del bene medesimo, consente l'inizio del decorso del termine utile per l'usucapione, in tale contesto poi il legittimo proprietario dell'immobile dovrà disinteressarsi del suo bene omettendo di reclamarlo per i venti anni previsti.

Al proposito è bene chiarire (ed è un errore che molti compiono) che il proprietario, per interrompere il decorso del tempo, non si dovrà limitare a scrivere una banale diffida, con raccomandata o succedanei, ma dovrà promuovere una azione specifica avanti alla magistratura (es. atto di citazione per ottenere la restituzione e riconsegna del bene, vedi poi art. 2943 c.c.) ovvero dovrà ottenere una dichiarazione di riconoscimento del proprio titolo di proprietario, firmata dal possessore. Il possessore pure, per ottenere la declaratoria circa l'usucapione del bene, ha l'onere di intraprendere una apposita azione fornendo, al giudice, prove inequivoche del possesso a mezzo testimoni, documenti, perizie, dichiarazioni e quanto altro. L'istituto dell'usucapione non si può applicare ai beni di pertinenza pubblica statale o delle autonomie locali (es. Comuni).

Secondo il dettato di cui all'art. 1167 del codice civile l'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno, parimenti l'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.

Dal punto di vista processuale si rammenta che l'atto di citazione da depositare in Tribunale (o il ricorso nel caso di usucapione speciale) deve essere rivolto al soggetto che risulta essere il formale proprietario del bene; al termine del giudizio, se positivo per l'attore, la pronuncia del giudice, che prende atto dell'avvenuto e qualificato decorso dei termini di possesso, ha natura di sentenza dichiarativa dell'avvenuta usucapione (non costitutiva) ed accerta in via definitiva la proprietà del fondo rurale in capo all'attore che ha dimostrato di aver esercitato il possesso continuato per tutti gli anni richiesti anni.

Si ricorda da ultimo che secondo la previsione dell'art. **1140** del codice "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".

Dal punto di vista fiscale agli atti dell'autorità giudiziaria che accertano l'acquisto della proprietà di beni immobili per usucapione, si applica l'imposta di registro al 9% (importo minimo di 1.000 euro); imposte ipocatastali pari a 50 euro ciascuna.

Se l'usucapione si ha nell'ambito di una mediazione, sulla base dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il valore di euro 50 mila euro e nulla si deve per le imposte ipocatastali (risposta ad interpello Ag. Entrate 235/2020).

Per l'usucapione speciale, ex art. 1159 bis c.c., per i terreni montani il trattamento fiscale (art. 9 D.P.R. 601/1973) prevede il pagamento delle imposte di registro e catastali in misura fissa e l'esenzione dalle imposte catastali.

Si rammenta infine che, rispetto al computo dei termini di tempo utili per la maturazione del diritto all'acquisto, il possesso di buona fede genera la usucapione "abbreviata".

Tempo usucapione

- **beni immobili:** 20 anni usucapione ordinaria
- **beni immobili:** 10 anni usucapione abbreviata
- **beni mobili registrati:** 10 anni usucapione ordinaria
- **beni mobili registrati:** 3 anni usucapione abbreviata
- **universalità di mobili:** 20 anni usucapione ordinaria
- **universalità di mobili:** 10 anni usucapione abbreviata
- **beni mobili:** 20 anni usucapione ordinaria
- **beni mobili:** 10 anni usucapione abbreviata.

(M. Mazzanti)

7) INL: disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni.



Come è noto l'art. 1 (commi da 721 a 726) della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto nuove disposizioni in materia di tirocini. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL (Direzione centrale coordinamento giuridico) ha recentemente predisposto e resa pubblica la nota n. 530 del 21 marzo 2022 con la quale vengono diramate indicazioni operative in merito al predetto istituto.

In particolare, la nota dell'INL fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte relativamente alla "Indennità di partecipazione", in materia di "Ricorso fraudolento al tirocinio" e in ordine alle "Comunicazioni al Centro per l'impiego" e per gli "Obblighi di sicurezza".

Sulla precitata normativa già si era espresso l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota prot. 2529 del 16 marzo 2022).

La lettera circolare INL chiarisce come il tirocinio (comma 720) sia definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale ed al miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; il tirocinio è considerato come curriculare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

La norma prevede la necessità della definizione (tra stato e regioni) di un nuovo accordo per la definizione di linee-guida dei tirocini non curricolari, utilizzando alcuni criteri base, quali la **a)** revisione della disciplina circoscrivendo l'applicazione dell'istituto in favore di soggetti aventi difficoltà di inclusione sociale; **b)** individuazione degli elementi qualificanti il nuovo tirocinio, come il riconoscimento di una indennità di partecipazione (che dovrà essere congrua), la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; **c)** definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; **d)** regole di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; e) regole tese al contrasto dell'uso distorto del tirocinio, definendo le modalità della prestazione del tirocinante presso l'azienda.

La nota INL precisa come, nelle more della precitata nuova regolamentazione, siano applicabili le attuali regolamentazioni regionali.

Alcune norme peraltro entrano immediatamente in vigore. Indennità di partecipazione: in attesa che venga definita la congruità della indennità l'INL precisa che la sanzione prevista dal comma 722 secondo cui *"la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689"*, si applica per la mancata corresponsione della indennità come già definita e prevista dalle normative, anche regionali, oggi vigenti.

Ricorso fraudolento al tirocinio: secondo l' INL il comma 723 definisce come *"il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale"*.

L'ispettorato reputa la citata disposizione punitiva immediatamente applicabile allo scopo di punire i datori di lavoro che utilizzino il tirocinante come se fosse un effettivo lavoratore strutturato o in sostituzione di lavoratore dipendente. La circolare segnala al personale ispettivo la necessità di riferirsi, allo scopo, alle normative regionali attualmente in vigore.

La stessa nota chiarisce poi che la sanzione è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, tesa a far cessare il comportamento illegittimo; peraltro, secondo l' INL, il contenuto del provvedimento di prescrizione dovrà tenere conto della possibilità (comma 723) di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (ad iniziativa e volontà del tirocinante).

Comunicazioni al Centro per l'impiego: la nota INL ribadisce la sussistenza dell'obbligo di comunicazione dei tirocini extracurriculari (comma 724).

Obblighi di sicurezza.

L'INL richiama la normativa introdotta con la legge di bilancio (comma 725) secondo cui *"il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

L'ispettorato precisa che la stesura letterale della norma (in particolare l'inciso *"integrale"*) sia da ritenersi un mero rafforzativo di quanto già vigente (ex art. 2 comma 1 lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) norma che prevede la parificazione alla figura del lavoratore de *"il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"*, con ciò determinandosi l'applicazione delle tutele previste in favore del personale dipendente.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Questa testata è associata a  Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/	